



REGIONE BASILICATA

Delibera di Giunta Regionale n. 1966 del 28.12.2011

A L L E G A T O - A

**SCHEMA BANDO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA
DIFFUSIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE**

h



REGIONE BASILICATA

SCHEMA BANDO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

PREMESSA

La Regione Basilicata, adotta il presente Bando in coerenza ed attuazione:

- dell'Art. 38 comma 1 della Legge Regionale 02.02.2006, n° 1;
- dell'Art. 24 comma 1 della Legge Regionale 28.12.2007, n° 28;
- dell'Art. 17 comma 1 della Legge Regionale n° 31 del 24 dicembre 2008 – Legge Finanziaria 2009.

Articolo 1- Finalità

La finalità principale del bando è quella di incentivare la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio regionale per un impegno quindicennale a partire dall'esercizio 2011 e fino a tutto l'anno 2026.

Il presente Bando disciplina le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di contributi ai Comuni per le suddette finalità.

Articolo 2 - Soggetti Beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente bando i Comuni della Regione Basilicata.

I Comuni che hanno già usufruito per lo stesso immobile adibito a sala cinematografica di contributi pubblici non possono presentare domanda.

Ai fini del presente bando, i Comuni possono presentare una sola domanda, per un solo immobile adibito a sala cinematografica ubicato sul territorio comunale.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Le risorse economiche disponibili, nel limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle Sale Cinematografiche di Euro 300.000,00 ammontano ad Euro 244,973,84.

Articolo 4 - Tipologia degli Interventi Ammissibili

I contributi sono concessi ai Comuni che contraggono mutui dell'importo massimo di € 1.000.000,00 per il recupero, l'adeguamento, la riqualificazione e l'allestimento di sale cinematografiche.

Articolo 5 - Misura del Contributo

I contributi vengono concessi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e assegnate, per gli interventi proposti dai Comuni nella misura del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all'istituto di credito concedente.

Articolo 6 - Modalità di Presentazione delle Domande

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A. R. o consegnate a mano alla Regione Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo - Via Vincenzo Verrastro n° 6 - 85100 Potenza (PZ), entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), pena l'esclusione, in plico chiuso su cui dovrà essere riportata la dicitura: "**Bando per la concessione ed erogazione di contributi agli enti locali per la diffusione delle sale cinematografiche**".

Non saranno ammesse le istanze consegnate a mano o spedite oltre il termine suddetto.

Articolo 7 - Documentazione Richiesta

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà dell'immobile;
2. Copia progetto di recupero, adeguamento, riqualificazione e allestimento;
3. Relazione tecnica sintetica, firmata e timbrata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, in cui siano illustrati i prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento;
4. Atto di concessione del mutuo e piano di ammortamento.

Articolo 8 - Esame delle Domande e Ammissione a Contributo

L'esame delle domande sarà effettuato dall'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo.

All'esito della valutazione verrà stilata un elenco in ordine cronologico (farà fede la data e l'ora di spedizione del timbro postale) delle richieste presentate e ritenute ammissibili a contributo.

Nel caso di iniziative aventi lo stesso ordine cronologico, sarà data priorità alle richieste dei Comuni di minore dimensione demografica.

Articolo 9 - Motivi di Esclusione delle Domande

Saranno escluse dall'istruttoria:

- Le domande presentate in difformità alle modalità previste all'art. 6;
- Le domande prive della documentazione di cui all'art. 7;
- Le istanze non sottoscritte su ogni foglio dal richiedente;

Le domande non idonee saranno restituite unitamente alla documentazione allegata, solo su istanza del richiedente interessato.

Articolo 10 - Modalità di Concessione del Contributo

I contributi verranno concessi secondo l'ordine stabilito nell'elenco cronologico e nei limiti della dotazione finanziaria.

Le domande, il cui intervento risulti ammissibile a finanziamento, che non trovano copertura finanziaria nell'anno di riferimento verranno finanziate in via prioritaria negli esercizi finanziari successivi ove risulti ulteriore disponibilità di risorse.

Articolo 11 - Modalità di Erogazione del Contributo

L'erogazione dei contributi avverrà annualmente previa presentazione della richiesta di liquidazione.

Articolo 12 - Verifiche e Controlli

Gli accertamenti saranno effettuati a campione, e a insindacabile giudizio dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo.

Articolo 13 - Revoca del Contributo

L'Amministrazione regionale provvederà alla immediata revoca totale o parziale del contributo concesso ed al recupero degli importi già erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento in caso di:

- a) esito negativo delle verifiche effettuate;
- b) utilizzo parziale o totale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione.

I Comuni beneficiari sono tenuti, pena la revoca del contributo, a consentire gli accertamenti ed i controlli disposti dall'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo necessari a verificare la rispondenza degli interventi e le finalità dichiarate.